



## **LINEE GUIDA PROGRAMMI INTENSIVI DI FORMAZIONE MISTA**

### **INTRODUZIONE**

Le presenti linee guida intendono disciplinare l'organizzazione di programmi intensivi di formazione misti e di Blended Intensive Programmes finanziati dal Programma Erasmus

### **PROGRAMMI INTENSIVI DI FORMAZIONE MISTA**

#### **DEFINIZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo, i programmi intensivi di formazione mista sono programmi a carattere internazionale che combinano la formazione on-line, svolta in modalità sincrona, con una mobilità fisica di breve durata dei partecipanti.
2. Essi sono attivati da partenariati di università, anche in collaborazione con enti o istituzioni pubbliche o private non universitarie, a favore degli studenti dei tre cicli di formazione universitaria e/o dello staff docente e amministrativo. Possono partecipare ai Programmi intensivi di formazione mista studenti e personale universitario di istituzioni esterne al partenariato, nonché discenti possessori di laurea e laurea magistrale.

#### **OBIETTIVI E STRUTTURA**

3. Obiettivo dei Programmi intensivi di formazione mista è un modello flessibile di formazione che favorisce:
  - a) la mobilità,
  - b) lo sviluppo di metodi innovativi di apprendimento e insegnamento,
  - c) l'acquisizione da parte dei discenti di competenze innovative e trasferibili.
4. I Programmi intensivi di formazione mista prevedono lo sviluppo di attività formative interdisciplinari, multidisciplinari o transdisciplinari.
5. La formazione mista è concepita ad integrazione dei corsi di studio e si connota come attività di studio che può comprendere un tirocinio.
6. Essa può essere strutturata come modulo nell'ambito di uno o più insegnamenti anche di corsi di studio diversi, oppure costituire un insegnamento a sé, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti dei singoli corsi di studio.
7. La mobilità può essere successiva o precedente alla formazione on-line in relazione agli obiettivi didattici e ai risultati di apprendimento stabiliti per il Programma
8. Il Programma di formazione mista può essere strutturato in edizioni successive che possono vertere su argomenti diversi inerenti alla tematica principale del corso.

#### **ATTIVAZIONE**

9. I Consigli di Dipartimento deliberano, su proposta del Collegio didattico di riferimento, l'attivazione del Programma misto previa verifica degli obiettivi didattici e dei risultati



dell'apprendimento, nonché del numero di crediti formativi da attribuire alla formazione.

10. Definiscono contestualmente la composizione del corpo docente, che potrà comprendere docenti delle università partner e docenti di altre istituzioni italiane e straniere e esperti nazionali e internazionali. La composizione del corpo docente potrà essere modificata, su indicazione del Collegio Didattico, in base alle specificità del programma di formazione mista, qualora esso vari di edizione in edizione.
11. I Consigli di Dipartimento definiscono inoltre i requisiti per l'accesso al programma, i criteri di ammissione e le modalità di selezione. La selezione può essere svolta dalla sede di origine dei partecipanti, oppure affidata ad una commissione congiunta che definisce criteri comuni per l'ammissione. Il Consiglio di Dipartimento delibera la composizione della commissione di selezione.
12. Il programma misto è descritto nel Regolamento Didattico e nel Manifesto degli Studi del corso o dei corsi di riferimento.
13. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, esso è attivato sulla base di rapporti convenzionali di collaborazione stabiliti con i partner, siano essi università accreditate, aziende straniere, enti o istituzioni internazionali.
14. Le istituzioni partner possono decidere di nominare un'istituzione coordinatrice del Programma di formazione misto indipendentemente dal ruolo di organizzatore del Programma che può essere affidato ad un altro partner.

## **RICONOSCIMENTO IN CARRIERA**

15. Al termine del Programma intensivo di formazione mista l'Istituzione organizzatrice del Programma rilascia una certificazione ai partecipanti che abbiano completato con successo il percorso misto ai fini del riconoscimento in carriera della formazione.
16. Il Collegio Didattico, un'apposita Commissione da questo nominata o un coordinatore da esso delegato, convalida, entro e non oltre 1 mese dal ricevimento degli atti, i risultati della formazione di ciascun partecipante assegnando il numero di crediti stabilito per il Programma intensivo di formazione mista concluso con successo.

## **CONVENZIONE DI PARTENARIATO**

17. Nella convenzione stipulata con i partner dovrà essere riportata la denominazione del Programma e delle istituzioni partner, nonché quella dell'istituzione coordinatrice, se del caso; l'organo accademico e gli uffici amministrativi competenti per la gestione del programma misto presso ciascuna sede e, se del caso, la composizione della commissione accademica congiunta chiamata a coordinarlo; la struttura del programma, suddivisa tra formazione on-line e in presenza, connotata dalla mobilità; una breve descrizione degli obiettivi didattici e dei risultati dell'apprendimento attesi; la denominazione dell'insegnamento in cui il programma è integrato presso ciascuna sede, se del caso; il numero dei crediti assegnati e riconosciuti in ciascuna sede; il termine per l'iscrizione al programma; la modalità di verifica dei risultati; il tipo di certificazione rilasciata; il numero di partecipanti per sede. Il piano di studio annuale del programma,



in cui saranno riportate le indicazioni riguardanti le attività previste, suddivise tra attività on-line e attività presso la sede ove si svolgerà la mobilità, la durata delle due formazioni: on-line e in presenza; gli orari di ciascuna attività, i materiali didattici, la docenza, e ogni altra informazione necessaria per la frequenza del programma, è allegato alla convenzione e ne costituisce parte integrante.

18. Per consolidare il Programma intensivo di formazione mista, consentirne una sempre maggiore integrazione nel percorso di studio e contribuire a diffonderne la conoscenza tra gli studenti, la convenzione di partenariato ha una durata di almeno un triennio, con possibilità di aggiornamento del piano di studio e di rotazione del ruolo di coordinatore.

## **FINANZIAMENTI**

19. I Programmi intensivi di formazione mista possono essere realizzati solo a condizione che non venga meno l'equilibrio economico accertato al raggiungimento del numero degli iscritti. Il partenariato stabilisce in convenzione l'entità della quota di iscrizione e le forme di esenzione, l'eventuale disponibilità di borse a sostegno della mobilità, nonché i compensi per il personale docente esterno, se del caso. I costi di mobilità dei discenti e dei docenti sono a carico dell'ente di provenienza quando ciò sia previsto. Sono a carico dei partecipanti stessi in tutti gli altri casi.

## **BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES ERASMUS+**

È possibile attivare programmi intensivi di formazione mista richiedendo un contributo finanziario europeo nell'ambito del Programma Erasmus+, azione Blended Intensive Programmes (BIP).

## **ELEGGIBILITA'**

1. Ai fini dell'organizzazione di un Programma intensivo misto Erasmus devono essere coinvolti almeno tre istituti di istruzione superiore con sede in tre diversi Stati membri dell'UE e/o dei paesi terzi associati al Programma (Islanda, Lichtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Turchia) che abbiano ottenuto la Carta Europea per l'Istruzione Superiore (ECHE).
2. Sede di svolgimento del BIP può essere l'ente coordinatore o qualsiasi altra sede partner. Altre organizzazioni del Paese di accoglienza possono ospitare i partecipanti durante le attività in presenza.
3. Possono partecipare alla mobilità BIP, con borse Erasmus assegnate dall'istituzione di provenienza, studenti e docenti di ogni altro istituto universitario con sede negli Stati membri dell'UE e dei paesi terzi associati al Programma.
4. Possono altresì partecipare alla mobilità per BIP gli studenti e i docenti delle istituzioni nei paesi terzi non associati al Programma, purché accreditate dalle competenti autorità nazionali.
5. Prima dello svolgimento della mobilità per BIP le istituzioni partecipanti dovranno stipulare un accordo inter-istituzionale.

## **ATTIVITA', DURATA E CREDITI**

6. La mobilità BIP riguarderà una delle seguenti attività di mobilità Erasmus+: mobilità mista degli studenti a fini di studio o mobilità mista del personale a fini di formazione.



7. La durata delle attività in presenza di un BIP deve essere compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 30 giorni, escluso il viaggio. La durata della componente virtuale della formazione non è definita, tuttavia, entrambe le due componenti combinate devono consentire l'assegnazione agli studenti di un minimo di 3 crediti ECTS.
8. Potranno essere incaricati delle attività di insegnamento nell'ambito dei BIP, oltre ai docenti delle istituzioni del partenariato, docenti provenienti da imprese e organizzazioni pubbliche e private dei paesi membri UE o dei paesi associati al Programma, oppure esponenti attivi nel mondo del lavoro o nel settore dell'istruzione e della formazione nei paesi terzi non associati al Programma. I dottorandi con contratto di lavoro sono considerati eleggibili.

### **PARTECIPANTI**

9. Per essere ammissibile a ricevere un finanziamento Erasmus+ ai fini dell'organizzazione di un BIP, il partenariato deve garantire la partecipazione del numero minimo di discenti in mobilità Erasmus+ previsto dalle Linee Guida al Programma Erasmus+ della Call di riferimento.
10. Qualora l'istituzione di accoglienza partecipi ad un progetto di mobilità Erasmus+ con un paese terzo non associato al Programma, i discenti in mobilità Erasmus+ dal paese terzo in questione potranno partecipare al BIP durante il loro soggiorno presso l'istituzione di accoglienza.
11. In generale tuttavia, i partecipanti provenienti da paesi terzi non associati al programma non saranno conteggiati ai fini dei requisiti minimi. Inoltre, i costi di mobilità sono a loro carico, o a carico dell'istituzione di provenienza.
12. I criteri di selezione per la partecipazione alle attività di mobilità BIP sono definiti dall'Istituzione di provenienza.
13. Il supporto finanziario individuale Erasmus+ concesso per la mobilità fisica è erogato dalle università di origine (oppure dall'università ospitante nel caso di personale d'impresa invitato).

### **RICONOSCIMENTO IN CARRIERA**

14. Al termine del BIP l'Istituzione organizzatrice del Programma rilascia una certificazione ai partecipanti che abbiano completato con successo il programma ai fini del riconoscimento in carriera della formazione.
15. Nel rispetto delle "Linee Guida per il riconoscimento di periodi di studio e tirocinio svolti all'estero nell'ambito della mobilità internazionale", il Collegio Didattico, un'apposita Commissione da questo nominata o un coordinatore da esso delegato, convalida, entro e non oltre 1 mese dal ricevimento degli atti, i risultati della formazione di ciascun partecipante.